



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2013
C(2013) 9527 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

**relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in
materia di appalti pubblici**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo dei presenti orientamenti è fornire indicazioni ai servizi competenti della Commissione sui principi, sui criteri e sulle percentuali che devono essere applicati nelle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione per le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, come precisato negli orientamenti.
- (2) A norma dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹, la Commissione: i) impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile; ii) basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio; se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale; iii) nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.
- (3) A norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione², la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo. Disposizioni analoghe figurano in altre normative settoriali, vale a dire gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca³, l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁴, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-

¹ GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

² GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.

³ GU L 223 del 15.8.2006, pagg. 1-44.

⁴ GU L 168 del 28.6.2007, pagg. 18-36.

2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁵, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁶, l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁷ e l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁸. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è applicabile anche l'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁹, in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo¹⁰.

- (4) I presenti orientamenti saranno applicabili a tutti i Fondi in gestione concorrente inclusi nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, compresi quelli che non costituiscono la continuazione dei Fondi esistenti, come lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.
- (5) I presenti orientamenti costituiscono un aggiornamento degli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013¹¹. Questi orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello di rettifiche da applicare in linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essi contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici.
- (6) I presenti orientamenti devono essere utilizzati dalla Commissione per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, la trasparenza e la proporzionalità nell'applicazione delle rettifiche finanziarie connesse alle spese finanziate dall'Unione. Scopo delle rettifiche finanziarie è ripristinare una situazione in cui la totalità delle spese dichiarate ai fini del finanziamento da parte dell'Unione sia legittima e regolare, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile,

⁵ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 1-21.

⁶ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 22-44.

⁷ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 45-65.

⁸ GU L 209 dell'11.8.2005, pagg. 1-25.

⁹ GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

¹⁰ GU L 311 del 14.11.2002, pagg. 3-8.

¹¹ Rif. COCOF 07/0037/03-IT del 29.11.2007 applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione e al Fondo sociale europeo; rif. EFFC/24/2008 dell'1.4.2008 applicabili al Fondo europeo per la pesca; e "SOLID/2011/31 REV" dell'11.1.2012, vale a dire gli orientamenti per le rettifiche finanziarie da applicare in caso di irregolarità nell'applicazione dei regolamenti dell'Unione in materia di appalti pubblici agli appalti cofinanziati dai quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" durante il periodo di programmazione 2007-2013.

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce nel suo allegato gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Articolo 2

Gli orientamenti stabiliti nell'allegato sostituiscono gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, come indicato sopra nel considerando 5.

La Commissione, nel procedere alle rettifiche finanziarie connesse alle irregolarità rilevate dopo la data di adozione della presente decisione, applica gli orientamenti stabiliti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2013

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

IT
ALLEGATO

Orientamenti

**per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate
dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in
materia di appalti pubblici**

Indice

1.	Introduzione	3
1.1.	Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti	3
1.2.	Base giuridica e documenti di riferimento	5
1.2.1.	<i>Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie</i>	5
1.2.2.	<i>Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"</i>	5
1.3.	Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare....	7
2.	Principali tipi di irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie.....	8
2.1.	Bando di gara e capitolato d'oneri	8
2.2.	Valutazione delle offerte	14
2.3.	Esecuzione dell'appalto	17

1. Introduzione

1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti

Gli orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie vanno principalmente applicati in caso di irregolarità che costituiscono una violazione delle norme in materia di appalti pubblici applicabili agli appalti finanziati dal bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente. Tali norme in materia di appalti pubblici sono enunciate nelle direttive sugli appalti pubblici di cui alla sezione 1.2. (nel seguito "le direttive") e nel diritto nazionale pertinente.

I tassi di rettifica indicati nella sezione 2 sono applicabili anche agli appalti che non sono disciplinati dalle disposizioni delle direttive o lo sono solo parzialmente¹. La gamma di tassi compresi tra il 5% e il 100% fissata nella sezione 2 è identica a quella stabilita nella decisione della Commissione, del 19 ottobre 2011, sull'approvazione degli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹ (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie"). Per quanto riguarda gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, la stessa gamma di tassi di rettifica è stata riprodotta, *mutatis mutandis*, negli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, applicabili al Fondo europeo per la pesca (nel seguito "orientamenti FEP"). Per quanto riguarda l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, e l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, è stato adottato un approccio analogo con la decisione C(2011) 9771 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa all'approvazione di linee guida riguardanti i principi, i criteri e le percentuali indicative da applicare alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell'ambito dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF").

I presenti orientamenti sostituiscono e aggiornano gli orientamenti precedenti sullo stesso tema (cfr. il considerando 5 della presente decisione). Gli orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello delle rettifiche da applicare conformemente al principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza pertinente. Le principali differenze rispetto agli orientamenti precedenti sono le seguenti: 1) precisazione del livello delle rettifiche da applicare in alcuni casi, con l'introduzione di criteri più chiari; 2) inserimento di ulteriori irregolarità non precisate negli orientamenti precedenti ma corrispondenti a casi di irregolarità rilevate durante gli audit dell'Unione e per le quali sono state effettuate rettifiche finanziarie; 3) armonizzazione del livello delle rettifiche per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle disposizioni delle direttive e dai principi del trattato. Il campo di applicazione è stato inoltre ampliato in quanto i nuovi orientamenti si applicano anche a spese diverse da quelle che rientrano nell'ambito dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione.

¹ C(2011) 7321 final.

I presenti orientamenti devono essere applicati quando si procede a rettifiche finanziarie connesse ad irregolarità rilevate dopo la data della loro adozione. Per quanto riguarda le risultanze degli audit e le rettifiche finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del FEP e dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" in relazione alle quali la procedura in contraddittorio con lo Stato membro è in corso alla data di adozione dei presenti orientamenti, la Commissione applicherà i precedenti orientamenti esistenti (indicati al considerando 5 della presente decisione) o i presenti orientamenti, garantendo che il tasso di rettifica sia quello più favorevole per lo Stato membro.

I presenti orientamenti affrontano anche la necessità di rettificare le valutazioni delle offerte influenzate da conflitti di interessi; a tale proposito nella sezione 2 è introdotto un tipo specifico di irregolarità (cfr. irregolarità n. 21).

I presenti orientamenti contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul disarcio 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici. La Commissione inviterà la Corte dei conti europea ad applicare i presenti orientamenti nelle sue attività di audit, in modo da rispondere alla suddetta raccomandazione del Parlamento europeo.

I tipi di irregolarità descritti nella sezione 2 sono quelli che si riscontrano più di frequente. Altre irregolarità non indicate in tale sezione vanno trattate conformemente al principio di proporzionalità e, se possibile, per analogia rispetto ai tipi di irregolarità individuati nei presenti orientamenti.

Quando la Commissione rileva un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, essa determina l'importo della rettifica finanziaria applicabile conformemente ai presenti orientamenti. L'importo della rettifica finanziaria viene calcolato in base all'importo delle spese dichiarate alla Commissione e riguardanti l'appalto (o la parte dell'appalto) interessato dall'irregolarità. La percentuale appropriata si applica all'importo delle spese interessate che sono dichiarate alla Commissione per l'appalto in questione. Lo stesso tasso di rettifica va applicato anche ad eventuali future spese riguardanti lo stesso appalto interessato, prima che tali spese siano certificate alla Commissione. Esempio pratico: l'importo delle spese dichiarate alla Commissione per un appalto di lavori concluso con l'applicazione di criteri illegali è di 10 000 000 EUR. Se il tasso di rettifica applicabile è del 25%, l'importo deducibile dalla dichiarazione di spese alla Commissione è pari a 2 500 000 EUR. Di conseguenza, il finanziamento dell'Unione è ridotto in funzione del tasso di finanziamento pertinente. Se in seguito le autorità nazionali intendono dichiarare altre spese riguardanti lo stesso appalto e interessate dalla medesima irregolarità, a tali spese va applicato lo stesso tasso di rettifica. Il valore complessivo dei pagamenti relativi all'appalto è quindi rettificato in base allo stesso tasso di rettifica.

Anche gli Stati membri rilevano irregolaritàⁱⁱ, nel qual caso sono tenuti a procedere alle rettifiche necessarie. Si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di applicare gli stessi criteri e gli stessi tassi per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi, fatta salva la possibilità di applicare norme più rigorose.

1.2. Base giuridica e documenti di riferimento

I presenti orientamenti tengono conto dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, delle normative settoriali applicabili al cofinanziamento dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente, delle direttiveⁱⁱⁱ e dei documenti di riferimento precisati nelle sezioni 1.2.1. e 1.2.2., vale a dire la decisione sulle rettifiche finanziarie, gli orientamenti FEP e la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (n. 2006/C 179/02).

Nella sezione 2 si fa riferimento alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali² e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi³. Se una procedura di appalto pubblico o un contratto è disciplinato da una direttiva anteriore o posteriore, la rettifica avviene conformemente alla sezione 2, ove possibile, o per analogia con i casi descritti in tale sezione. Nell'analisi delle irregolarità occorre inoltre considerare come riferimento anche le varie disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici che recepiscono le direttive citate.

1.2.1. *Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie*

La decisione sulle rettifiche finanziarie si applica al periodo di programmazione 2007-2013^{iv} e stabilisce il quadro generale e le percentuali delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate dalla Commissione nell'ambito della gestione concorrente per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione. Anche gli orientamenti FEP riflettono l'impostazione definita nella decisione sulle rettifiche finanziarie. I presenti orientamenti seguono la stessa logica e le stesse percentuali di rettifica. La decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF rispecchia questa impostazione per quanto riguarda i quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Il documento VI/5330/97 stabilisce le linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

1.2.2. *Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"*

Come indicato nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (nel seguito "la comunicazione interpretativa"), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE si applicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive.

Secondo i punti 1.1. e 1.2. della comunicazione interpretativa, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al momento dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato. Tali principi riguardano in particolare la libera

² GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 1-113.

³ GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 114-240.

circolazione delle merci (articolo 34 del TFUE), il diritto di stabilimento (articolo 49 del TFUE), la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE), la non discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.

La Corte di giustizia ha definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia^v, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione".

Il concetto di "adeguato livello di pubblicità"^{vi} deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti dal trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia e sintetizzati nella comunicazione interpretativa.

Alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nella causa C-412/04⁴, nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06⁵ e nella causa C-507/03⁶, nel quadro di un procedimento di infrazione, quando denuncia l'inosservanza delle disposizioni e dei principi del trattato "spetta alla Commissione dimostrare che"

- ancorché un appalto non sia o sia solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, l'appalto in esame "presentava, per un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice interessata, un interesse certo e

- che tale impresa, non avendo avuto accesso ad informazioni adeguate prima dell'aggiudicazione dell'appalto, non ha potuto essere in grado di manifestare il suo interesse per quest'ultimo"^{vii}.

Conformemente al punto 34 della sentenza relativa alla causa C-507/03, "la semplice indicazione, da parte [della Commissione] (...), dell'esistenza di una denuncia che le è stata rivolta in relazione all'appalto in esame non è sufficiente a dimostrare che detto appalto presentava un interesse transfrontaliero certo e a constatare, di conseguenza, l'esistenza di un inadempimento".

In tale contesto, quando si rilevano casi di presunta inosservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione in appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle disposizioni delle direttive, è necessario determinare se sussistano elementi a dimostrazione di un interesse transfrontaliero, compresi i seguenti:

- l'oggetto dell'appalto;
- il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.);
- il luogo geografico di esecuzione dell'appalto;

⁴ Commissione/Italia (Raccolta 2008, pag. I-619).

⁵ SECAP SpA e Santorso Soc./Comune di Torino (Raccolta 2008, pag. I-3565).

⁶ Commissione/Irlanda (Raccolta 2007, pag. I-9777).

- prove di offerte provenienti da altri Stati membri o dell'interesse manifestato da società di un altro Stato membro.

Indipendentemente dall'esistenza di un interesse transfrontaliero certo^{viii} in relazione ad un determinato appalto non disciplinato o solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, è necessario esaminare se le spese dichiarate per tale appalto rispettino le norme nazionali in materia di appalti pubblici.

Se esiste un interesse transfrontaliero o in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale, la Commissione può proporre l'applicazione di una rettifica finanziaria sulla base dei criteri stabiliti nella sezione 1.3. e delle percentuali di rettifica definite nella sezione 2. Nel valutare i casi di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici, la Commissione tiene conto delle norme interpretative nazionali stabilite dalle autorità nazionali competenti.

1.3. Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare

I presenti orientamenti definiscono una gamma di rettifiche (5%, 10%, 25% e 100%) da applicare alle spese relative ad un appalto. Essi tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. Questi tassi di rettifica sono applicati quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto di cui trattasi.

La gravità di un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e l'incidenza finanziaria che ne deriva per il bilancio dell'Unione sono valutate tenendo conto dei seguenti fattori: livello della concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Se il mancato rispetto delle norme ha un effetto dissuasivo sui potenziali offerenti o determina l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, questo indica chiaramente che si tratta di un'irregolarità grave.

Se l'irregolarità ha un carattere puramente formale, senza incidenze finanziarie effettive o potenziali, non si applica alcuna rettifica.

Qualora nella stessa procedura di gara vengano rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica non vengono cumulati: l'irregolarità più grave serve da indicazione per decidere il tasso di rettifica (5%, 10%, 25% o 100%).

Dopo l'applicazione di una rettifica per un certo tipo di irregolarità, se lo Stato membro non adotta le misure correttive adeguate in relazione ad altre procedure di gara interessate dallo stesso tipo di irregolarità, i tassi delle rettifiche finanziarie possono essere innalzati a un livello superiore (ossia 10%, 25% o 100%).

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata per i casi più gravi, quando l'irregolarità favorisce determinati offerenti/candidati o è connessa a una frode accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

2. PRINCIPALI TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
1.	Mancata pubblicazione dell'avviso o bando di gara.	Articoli 35 e 58 della direttiva 2004/18/CE Articolo 42 della direttiva 2004/17/CE Punto 2.1 della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02	L'avviso o bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad es. pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive ^{ix}].	100% 25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				della Commissione n. 2006/C 179/02.
2.	Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture.	Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	Un progetto d'opera o un progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato al fine di escluderlo dal campo di applicazione delle direttive, vale a dire si evita la pubblicazione nella GUUE per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione.	100% 25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
3.	Mancato rispetto - dei termini per la ricezione delle offerte; - o - dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione^x.	Articolo 38 della direttiva 2004/18/CE Articolo 45 della direttiva 2004/17/CE	I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) erano inferiori ai termini stabiliti dalle direttive.	25% se la riduzione dei termini $\geq$ 50% 10% se la riduzione dei termini $\geq$ 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (questo tasso di rettifica può essere ridotto a un valore compreso tra il 2% e il 5% laddove si ritenga che la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
4.	I potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.	Articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE	I potenziali offerenti o candidati dispongono di un periodo di tempo troppo breve per ottenere la documentazione di gara e questo crea un ostacolo ingiustificato all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Le rettifiche sono applicate caso per caso. Nel determinare il livello di rettifica si terrà conto di eventuali fattori attenuanti connessi alle caratteristiche specifiche e alla complessità	25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti). 10% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			dell'appalto, in particolare di possibili oneri amministrativi o di difficoltà nel fornire la documentazione di gara.	5% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore all'80% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).
5.	Mancata pubblicazione - della proroga dei termini per la ricezione delle offerte; o - della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione ^{xi} .	Articolo 2 e articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2004/17/CE	I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) sono stati prorogati senza pubblicazione conformemente alle norme pertinenti (vale a dire, pubblicazione nella GUUE se gli appalti pubblici sono disciplinati dalle direttive).	10 % La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
6.	Casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata <u>previa</u> pubblicazione di un bando di gara.	Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, ma tale procedura non è giustificata dalle disposizioni pertinenti.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
7.	Per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza che rientrano in	Direttiva 2009/81/CE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico	100% La rettifica può essere ridotta al 25%, al

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	particolare nella direttiva 2009/81/CE, giustificazione inadeguata per la mancata pubblicazione di un bando di gara		nel settore della difesa e della sicurezza mediante un dialogo competitivo o una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ma le circostanze non giustificano il ricorso a tale procedura.	10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
8.	Mancata indicazione - dei criteri di selezione nel bando di gara; e/o - dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	Articoli 36 e 44, articoli da 45 a 50, articolo 53, allegato VII A (bandi e avvisi di appalti pubblici: punti 17 e 23) e allegato VII-B (bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici: punto 5), della direttiva 2004/18/CE. Articoli 42, 54 e 55 e allegato XIII della direttiva 2004/17/CE.	Il bando di gara non enuncia i criteri di selezione e/o i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione non sono descritti in modo sufficientemente dettagliato né nel bando di gara né nel capitolato d'onori.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% se i criteri di selezione/aggiudicazione erano indicati nel bando di gara (o, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, nel capitolato d'onori), ma in modo non sufficientemente dettagliato.
9.	Criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori nel bando di gara o nella documentazione di gara	Articoli da 45 a 50 e articolo 53 della direttiva 2004/18/CE Articoli 54 e 55 della direttiva 2004/17/CE	Casi in cui gli operatori sono stati scoraggiati dal presentare un'offerta a causa di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali stabiliti nel bando di gara o nella documentazione di gara. Ad esempio:	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			- obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione; - obbligo per gli offerenti di possedere esperienza nel paese o nella regione.	
10.	Criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto	Articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE Articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
11.	Specifiche tecniche discriminatorie	Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE Articolo 34, paragrafo 2, della	Fissazione di norme tecniche troppo specifiche, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		direttiva 2004/17/CE	ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	dell'irregolarità.
12.	Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE Cause C-340/02 (Commissione/Francia) e C-299/08 (Commissione/Francia)	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto.	10% La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. Se i lavori eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%.

2.2. Valutazione delle offerte

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
13.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare gli offerenti.	Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione di offerenti che non avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
14.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nel respingere gli offerenti.	Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
15.	Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali	Articolo 53 della direttiva 2004/18/CE Articolo 55 della direttiva 2004/17/CE	Nel corso della valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione oppure i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri non sono stati rispettati, il che ha comportato l'applicazione di criteri di selezione o di aggiudicazione illegali. Esempio: i sottocriteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto non hanno alcun rapporto con i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara/capitolato d'oneri.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
16.	Mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione	Articoli 2 e 43 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	La pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, è poco chiara/ingiustificata/priva di trasparenza o inesistente e/o la relazione di valutazione non esiste o non contiene tutti	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			gli elementi richiesti dalle disposizioni pertinenti.	dell'irregolarità.
17.	Modifica di un'offerta nel corso della valutazione	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
18.	Trattativa durante la procedura di aggiudicazione	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	Nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale delle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
19.	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, con modifica sostanziale delle condizioni indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori ^{xii}	Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE	Nel contesto di una procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, le condizioni iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate, giustificando così la pubblicazione di una nuova gara d'appalto.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				dell'irregolarità.
20.	Rigetto di offerte anormalmente basse	Articolo 55 della direttiva 2004/18/CE Articolo 57 della direttiva 2004/17/CE	Le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.	25%
21.	Conflitto di interessi	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	Quando un'autorità giudiziaria o amministrativa competente ha accertato un conflitto di interessi, da parte del beneficiario del contributo versato dall'Unione o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	100%

2.3. Esecuzione dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica documenti riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
22.	Modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel	Articolo 2 della direttiva	Tra gli elementi essenziali dell'aggiudicazione dell'appalto	25% dell'importo dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	bando di gara o nel capitolato d'oneri ^{xiii}	2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE Giurisprudenza: Causa C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Raccolta 2004, pag. I-3801, punti 116 e 118 Causa C-340/02, <i>Commissione/Francia</i>, Raccolta 2004, pag. I-9845 Causa C-91/08, Wall AG, Raccolta 2010, pag. I-2815	figurano il prezzo ^{xiv} , la natura dei lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento e i materiali utilizzati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso di ciò che costituisce un elemento essenziale.	più il valore dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.
23.	Riduzione della portata dell'appalto	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta nel rispetto delle direttive ma è stata seguita da una riduzione della portata dell'appalto.	Valore della riduzione della portata più 25% del valore della portata finale

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e di documenti riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				(solo nel caso in cui la riduzione della portata dell'appalto sia sostanziale).
24.	Aggiudicazione di appalti di lavori/servizi/forniture complementari (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto ^{xv}) senza concorrenza e in assenza di una delle seguenti condizioni: - estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili; - una circostanza imprevedibile^{xvi} per i lavori, i servizi o le forniture complementari.	Articolo 31, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera a), della direttiva 2004/18/CE	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive, ossia le disposizioni relative alle procedure negoziate senza pubblicazione a causa di un'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili o per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori e servizi complementari.	100% del valore degli appalti complementari. Se il totale degli appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive non supera le soglie previste dalle direttive né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%.
25.	Lavori o servizi complementari che superano il limite fissato nelle disposizioni pertinenti	Articolo 31, punto 4, lettera a), ultimo comma, della direttiva 2004/18/CE	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni delle direttive, ma è stato seguito da uno o più appalti complementari che superano il valore dell'appalto iniziale di oltre il 50%^{xvii}.	100% dell'importo che supera il 50% del valore dell'appalto iniziale.

NOTE:

ⁱ Appalti pubblici il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive e appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B della direttiva 92/50/CEE, nell'allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE, nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e nell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.

ⁱⁱ Nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione si osserva quanto segue.

Il documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (nota COCOF 08/0020/04 del 5 giugno 2008) espone la posizione della Commissione su come debbano essere organizzate le verifiche di gestione per prevenire e individuare le irregolarità nel settore degli appalti pubblici. Nel documento si afferma che le verifiche devono essere realizzate quanto prima dopo un determinato processo poiché spesso risulta difficile adottare misure correttive in una fase successiva.

Lo Stato membro ha l'obbligo di garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente alle norme UE e nazionali applicabili [articolo 60, lettere a) e b), e articolo 61, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio], comprese quelle sugli appalti pubblici:

a) quando il controllo nazionale ex ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico non rispetta le norme in materia di appalti pubblici e il **contratto non è stato ancora firmato**, l'autorità di gestione deve raccomandare al beneficiario di indire una nuova procedura di gara rispettando pienamente le suddette norme, se l'avvio di una nuova procedura di gara non comporta costi supplementari significativi. Qualora non sia avviata una nuova procedura di gara, l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale;

b) se si riscontra un'irregolarità **dopo la firma del contratto e dopo che l'operazione è stata approvata ai fini del finanziamento** (in qualsiasi fase del ciclo del progetto), l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale.

ⁱⁱⁱ In funzione della data in cui è stata avviata la procedura di gara, sono applicabili le seguenti direttive: 86/665/CEE, 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE, 92/13/CEE, 2001/78/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE. Si tratta di un elenco puramente indicativo.

^{iv} Per il periodo 2000-2006, gli "Orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative che i servizi della Commissione devono applicare per determinare le rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999" sono stati approvati dalla decisione C/2001/476 della Commissione. Un documento analogo è stato adottato per il Fondo di coesione (cfr. decisione C/2002/2871 della Commissione).

^v Causa C-324/98 *Telaustria* (Raccolta 2000, pag. I-10745, punto 62), causa C-231/03 *Coname* (Raccolta 2005, pag. I-7287, punti da 16 a 19) e causa C-458/03 *Parking Brixen* (Raccolta 2005, pag. I-8585, punto 49).

^{vi} Il concetto di "adeguato livello di pubblicità" implica, in particolare, le seguenti considerazioni:

a) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione comportano un **obbligo di trasparenza**, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, **un adeguato livello di pubblicità tale da consentire l'apertura degli appalti alla concorrenza**. L'obbligo di trasparenza implica che un'**impresa con sede in un altro Stato membro possa aver accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato**, in modo che, se tale impresa lo desidera, sia **in grado di manifestare il proprio interesse** ad ottenere tale appalto;

b) in singoli casi, a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato, gli operatori economici situati in altri Stati membri non avrebbero alcun interesse all'aggiudicazione di un determinato appalto. In questo caso, gli effetti sulle libertà fondamentali devono essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità e di conseguenza non sono necessarie rettifiche finanziarie.

Spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l'aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. La Commissione ritiene che questa decisione debba essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

^{vii} Cfr. la sentenza nella causa C-507/03, *Commissione/Irlanda* (Raccolta 2007, pag. I-9777, punto 32).

^{viii} Causa T-384/10, *Spagna/Commissione* (GIASA), GU C 225 del 3.8.2013, pag. 63-63.

^{ix} Per gli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive, è necessario determinare se esista un interesse transfrontaliero certo o una violazione della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici. A questo proposito si veda la sezione 1.2.2. dei presenti orientamenti. Se esiste un interesse transfrontaliero o una violazione del diritto nazionale, occorre determinare quale livello di pubblicità avrebbe dovuto essere applicato in questo caso. In tale contesto, come indicato nel punto 2.1.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, l'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su queste norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione citata sopra.

^x Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

^{xi} Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

^{xii} È possibile applicare un certo grado di flessibilità alle modifiche di un appalto dopo la sua aggiudicazione anche laddove tale possibilità, come pure le sue modalità di applicazione, non siano previste in forma chiara e precisa nel bando di gara o nella documentazione di gara (cfr. la causa C-496/99 della Corte di giustizia, *Succhi di frutta*, punto

118). Se questa possibilità non è prevista nella documentazione di gara, le modifiche dell'appalto sono ammesse purché non siano sostanziali. Una modifica è considerata sostanziale se:

- (a) l'amministrazione aggiudicatrice introduce condizioni che, se incluse nella procedura di gara iniziale, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi;
- (b) la modifica consente di aggiudicare un appalto a un offerente diverso da quello inizialmente accettato;
- (c) l'amministrazione aggiudicatrice estende la portata dell'appalto a lavori/servizi/forniture non inizialmente previsti;
- (d) la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del contraente in un modo non previsto nell'appalto iniziale.

^{xiii} Cfr. nota xii sopra.

^{xiv} Sinora l'unica modifica del prezzo iniziale non considerata sostanziale dalla Corte riguarda la riduzione del prezzo dell'1,47% e del 2,94% (cfr. la causa C-454/06, *Presstext*, punti 61 e 62). Nelle cause T-540/10 e T-235/11 il Tribunale ha accettato rettifiche finanziarie per modifiche inferiori al 2% del prezzo iniziale.

^{xv} Cfr. nota xii sopra.

^{xvi} Il concetto di "circostanza imprevista" va interpretato tenendo conto di quanto un'amministrazione aggiudicatrice diligente avrebbe dovuto prevedere (ad esempio, nuove esigenze derivanti dall'adozione di una nuova legislazione UE o nazionale o condizioni tecniche che non erano prevedibili malgrado le indagini tecniche, realizzate a regola d'arte, su cui si è basata la progettazione). Lavori/servizi/forniture complementari dovuti a una preparazione insufficiente dell'offerta/del progetto non possono essere considerati una "circostanza imprevista". Cfr. le cause T-540/10 e T-235/11 citate sopra.

^{xvii} Non esiste un limite nel caso della direttiva 2004/17/CE. Per il calcolo della soglia del 50%, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dei lavori/servizi complementari. Il valore di questi lavori/servizi complementari non può essere compensato dal valore dei lavori/servizi annullati. L'importo dei lavori/servizi annullati non incide sul calcolo della soglia del 50%.